

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

3 APRILE 1962

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

50 ANNO N. 23

SOMMARIO

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

Interrogazioni scritte con risposte

- N. 80 dell'on. Vals al Consiglio della C.E.E.
Oggetto: Conclusione di un accordo di associazione economica con i paesi indipendenti della zona del franco e il Regno di Libia 713/62
- N. 86 dell'on. Troclet alla Commissione della C.E.E.
Oggetto: Ricovero ospedaliero dei lavoratori che dimoñano temporaneamente in uno Stato membro, nel quadro dei regolamenti 3 e 4 del Consiglio della C.E.E. 714/62
- N. 87 dell'on. Troclet alla Commissione della C.E.E.
Oggetto: Reclami dei lavoratori assicurati contro le decisioni prese dalle istituzioni nel quadro dei regolamenti 3 e 4 della C.E.E. 714/62
- N. 88 dell'on. Troclet alla Commissione della C.E.E.
Oggetto: Impiego delle lingue nell'ambito dei regolamenti 3 e 4 del Consiglio della C.E.E. in merito alla sicurezza dei lavoratori migranti 715/62

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Sentenze

- Sentenza della I^a Sezione della Corte nella causa 25-60 717/62

Decisioni

- Composizione delle Sezioni 718/62

Comunicazioni

- Richiesta d'autorizzazione ad effettuare il pignoramento cautelare presso l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quale terzo debitore (causa 4-62) 718/62

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Informazioni

- Mutamento intervenuto nella composizione della Sezione specializzata per l'agricoltura 719/62
(segue)

SOMMARIO (seguito)

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

Informazioni

<i>Decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti</i>	720/62
---	--------

COMMISSIONE

Regolamenti

<i>Regolamento n. 18 relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 15 agli artisti e musicisti</i>	722/62
--	--------

Informazioni

RACCOMANDAZIONI E PARERI

<i>Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri relativa alla tassazione con un dazio forfettario delle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori</i>	724/62
---	--------

RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITA'

<i>Rappresentanze dei paesi d'oltremare associati</i>	725/62
---	--------

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

<i>Approvazione di investimenti di carattere sociale nelle Repubbliche del Senegal, del Togo, Centrafricana, della Costa d'Avorio e Malgascia</i>	726/62
<i>Approvazione di investimenti economici nella Repubblica del Camerun</i>	726/62
<i>Firma di due Convenzioni di finanziamento</i>	727/62
<i>Rettifiche al Bando di gara n. 169</i>	727/62

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

STATI DI PREVISIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA'

Esercizio finanziario 1961-1962

<i>Decisione n. 52-62 della Commissione dei Presidenti prevista dall'articolo 78, n. 3 del Trattato con cui si autorizza uno storno di credito dello stato di previsione delle spese amministrative dell'Alta Autorità</i>	728/62
--	--------

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 80

dell'on. Vals

al Consiglio della Comunità Economica Europea

(31 gennaio 1962)

Oggetto: Conclusione di un accordo di associazione economica con i paesi indipendenti della zona del franco e il Regno di Libia

Il firmatario della presente interrogazione si meraviglia della disinvoltura con cui il Consiglio ha risposto all'interrogazione scritta n. 60 ⁽¹⁾ che gli aveva inviato.

Chiede di conseguenza al Consiglio di voler cortesemente spiegare perchè non si sono messe in atto le due dichiarazioni di intenzione, con cui gli Stati membri s'impegnerebbero a proporre ai paesi indipendenti della zona del franco e al Regno di Libia, fin dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, dei negoziati miranti a concludere una convenzione di associazione economica alla Comunità. Può il Consiglio precisare la natura e l'origine degli ostacoli che l'hanno indotto a rinunciare a mantenere gli impegni previsti dalle dichiarazioni d'intenzione?

Risposta

(21 marzo 1962)

Il Consiglio rammenta all'onorevole Parlamentare di avere comunicato, nella sua risposta all'interrogazione n. 60, che le dichiarazioni di intenzioni, firmate dagli Stati membri alla conclusione del Trattato di Roma, ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea dei paesi indipendenti appartenenti alla Zona del franco e del Regno di Libia, di cui questi sono a conoscenza, conservano il loro pieno valore.

Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto di non dover intraprendere nulla prima che sia stata chiaramente espressa una manifestazione concreta della volontà degli Stati in questione di partecipare ai negoziati previsti dalle dichiarazioni di intenzioni.

⁽¹⁾ Vedi *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 5 del 20 gennaio 1962, pag. 105/62.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 86**dell'on. Troclet****alla Commissione della Comunità Economica Europea****(21 febbraio 1962)**

Oggetto: Ricovero ospedaliero dei lavoratori che dimorano temporaneamente in uno Stato membro, nel quadro dei regolamenti 3 e 4 del Consiglio della C.E.E.

Alcune disposizioni dei regolamenti 3 e 4 del Consiglio della C.E.E. prevedono prestazioni in natura e in particolare il ricovero ospedaliero, conformemente alle disposizioni della regolamentazione del paese di dimora o di residenza da parte delle istituzioni di questo paese.

La maggior parte degli Stati membri hanno un sistema di rimborsi regolato da convenzioni tra gli ospedali e le istituzioni, che prevede delle tariffe da applicare in caso di ricovero degli assicuratori nazionali.

Le convenzioni in vigore in uno Stato devono essere necessariamente applicate agli assicurati o ai loro familiari, che dipendano dalla legislazione di un altro Stato e dimorino temporaneamente nel territorio del primo Stato, ovvero può essere loro riservato un altro trattamento?

Risposta**(19 marzo 1962)**

L'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 3 stabilisce che le prestazioni in natura cui hanno diritto un lavoratore od un suo familiare in caso di temporanea dimora o di trasferimento della propria residenza in un paese membro che non sia quello dell'istituzione presso la quale il lavoratore stesso è iscritto, sono corrisposte dalla istituzione del luogo di dimora o di nuova residenza secondo le disposizioni della legislazione applicata da detta istituzione.

Secondo il parere della Commissione, lo scopo delle disposizioni dell'articolo 19 del Regolamento n. 3 è infatti di concedere agli assicurati di uno Stato membro che si trovino temporaneamente in un altro Stato membro, il beneficio delle prestazioni in natura che la le-

gislazione di tale Stato ha disposto per gli assicurati nazionali, ed alle stesse condizioni di questi ultimi. Se, quindi, detta legislazione, — ed il termine «legislazione» designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie di cui all'articolo 1, comma b), del Regolamento n. 3 — prevede che le competenti istituzioni concludano con gli istituti ospedalieri, i medici, ecc., delle convenzioni sulle tariffe da applicarsi agli assicurati sociali nazionali, tali tariffe devono essere prese in considerazione per le prestazioni in natura da fornire agli assicurati sociali di un altro Stato membro.

La presente risposta, beninteso, non può vincolare le decisioni delle corti e tribunali né, se del caso, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 87**dell'on. Troclet****alla Commissione della Comunità Economica Europea****(21 febbraio 1962)**

Oggetto: Reclami dei lavoratori assicurati contro le decisioni prese dalle istituzioni nel quadro dei regolamenti 3 e 4 della C.E.E.

Alcune disposizioni dei regolamenti 3 e 4 della C.E.E. prevedono prestazioni in natura,

conformemente alle disposizioni della legislazione del paese di residenza o di dimora nei casi in cui il lavoratore o il familiare di un lavoratore dipenda dal regime di sicurezza sociale di un altro Stato membro.

Ciò vale per le persone con dimora temporanea o per i lavoratori distaccati, e le presta-

zioni reclamate possono essere quelle relative alla legislazione sull'assicurazione malattia o quelle relative agli infortuni del lavoro.

Qual'è la giurisdizione amministrativa gratuita cui il lavoratore può rivolgersi allorché si ritiene leso: quella del paese dell'istituzione del luogo di dimora o di residenza, o quella del paese del regime di sicurezza sociale da cui egli dipende?

Inoltre, quali sono i diritti che il lavoratore può far valere nei confronti del regime di sicurezza sociale cui è soggetto, nel caso in cui le prestazioni da lui ricevute, durante la dimora temporanea od in altra occasione, in un paese diverso da quello in cui questo regime è vigente, siano inferiori in natura, durata ed ammontare a quelle previste dalla regolamentazione del paese al cui regime egli è soggetto?

Risposta

(19 marzo 1962)

L'interrogazione presentata dall'onorevole Parlamentare ha richiamato tutta l'attenzione dei competenti servizi della Commissione al fine, però, di dare una risposta completa ai diversi quesiti in essa contenuti, si è ravvisata l'opportunità di consultare la Commissione amministrativa della C.E.E. per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, istituita dall'articolo 43 del Regolamento n. 3. Essa sarà consultata nel corso della sua prossima sessione, e la Commissione della C.E.E. non mancherà, in base alle notizie così raccolte, di fornire all'onorevole Parlamentare i chiarimenti richiesti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 88

dell'on. Troclet

alla Commissione della Comunità Economica Europea

(21 febbraio 1962)

Oggetto: Impiego delle lingue nell'ambito dei regolamenti 3 e 4 del Consiglio della C.E.E. in merito alla sicurezza dei lavoratori migranti

Mi sono pervenute le rimostranze di alcune persone di un'amministrazione di uno Stato membro della C.E.E. Si riferiscono all'impiego delle lingue nella redazione delle risposte da darsi alle domande poste dai formulari della Commissione amministrativa della C.E.E. e dei referti medici destinati o al paese debitore delle prestazioni o al paese del luogo di residenza o di soggiorno.

Tali rimostranze sono dovute al fatto che i documenti, le cui rubriche sono redatte nelle quattro lingue degli Stati membri, vengono completati in una lingua che non è abitualmente compresa né usata dalle istituzioni dello Stato membro alle quali sono destinati.

Va notato che tali documenti non sono generalmente usati dalle istituzioni nazionali, che sono dotate di servizi organizzati di traduzioni, bensì dagli enti regionali o locali ai quali riesce più difficile trovare il traduttore competente.

E' vero che le istituzioni in parola potrebbero avvalersi dei servizi di traduzione dell'Amministrazione della C.E.E. a Bruxelles o anche di quelli dell'istituzione nazionale; però in tal caso il Centro Provinciale Italiano o la «Caisse primaire française» o il «Ziekenfonds» olandese non riceverebbero la traduzione se non entro un termine più o meno lungo.

Ne conseguono sensibili ritardi nell'esame degli incartamenti e incomprensioni di fondo o di dettaglio sui loro elementi con grave pregiudizio per i lavoratori.

Onde rimediare a tale situazione, non sarebbe possibile convocare i medici fiscali delle istituzioni perchè trovino un sistema di lavoro

più rapido e stabiliscano delle norme mediche redatte in una lingua accessibile, in modo da evitare tali incomprensioni?

Risposta

(19 marzo 1962)

Le difficoltà segnalate dall'on. Parlamentare esistevano già all'epoca delle convenzioni bilaterali. Esse derivano, trattandosi di lavoratori migranti, dalla necessità di uno scambio di notizie tra istituzioni di paesi diversi che non usano la stessa lingua.

La Commissione amministrativa della C.E.E. per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha introdotto l'uso di formulari uniformi per i sei paesi, che comportano formule di domande redatte nelle quattro lingue della Comunità, e questo già facilita il compito delle istituzioni.

D'altro lato, la Commissione amministrativa ha di recente raccomandato alle competenti autorità degli Stati membri di invitare le istituzioni ad inviare certificati e rapporti medici dattiloscritti, al fine di facilitarne la comprensione.

Quanto all'eventuale traduzione dei formulari e dei certificati e referti medici, si tratta

più che altro di un problema di organizzazione che dovrà essere risolto sul piano nazionale dalle competenti istituzioni ed autorità. Nel quadro di reciproca collaborazione amministrativa prevista dall'articolo 45 del Regolamento n. 3, queste ultime, comunque, possono accordarsi in modo che i documenti che le istituzioni si trasmettono siano accompagnati da una traduzione.

Infine, i servizi della Commissione si adoperano per tradurre il più sollecitamente possibile i documenti loro trasmessi, come è stabilito dall'articolo 43, comma b), del Regolamento n. 3.

La Commissione non mancherà di esaminare il suggerimento formulato dall'on. Parlamentare; essa segnala sin da ora che, nello stesso ordine di idee, è allo studio un progetto di lessico plurilingue dei termini e delle espressioni tecniche in materia di sicurezza sociale.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

SENTENZE

SENTENZA DELLA 1^a SEZIONE DELLA CORTE· nella causa 25-60 ⁽¹⁾

(lingua processuale: il francese)

Nella causa introdotta da LEDA DE BRUYN rappresentata dall'avv. Fernand Probst contro L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA rappresentata dal sig. Jacques Fayaud ed assistita dall'avv. Jean Coutard; causa avente per oggetto l'annullamento della decisione di licenziamento 3 luglio 1959, il versamento dell'indennità di licenziamento, il versamento dell'indennità di prima sistemazione, il risarcimento dei danni, la 1^a Sezione della Corte composta dai signori O. Riese, Presidente di Sezione, L. Delvaux e R. Rossi (relatore) giudici; avvocato generale: M. Lagrange; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1°) Il presente ricorso per danni è ricevibile.
- 2°) L'Assemblea Parlamentare Europea è condannata a versare a Leda de Bruyn la somma di 40.000,— fr.b.
- 3°) L'Assemblea Parlamentare Europea è condannata a corrispondere a Leda de Bruyn la prescritta indennità di prima sistemazione.
- 4°) Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'Assemblea Parlamentare Europea.

Così deciso a Lussemburgo il 1° marzo 1962.

Letto in pubblica udienza in pari data.

⁽¹⁾ Vedi Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 82 del 23 dicembre 1960, n. 17 del 7 marzo 1961 e n. 28 del 21 aprile 1961.

DECISIONI

Composizione delle sezioni ⁽¹⁾

Nella riunione del 9 marzo 1962 la Corte ha assegnato il giudice Alberto Trabucchi alla I^a Sezione in sostituzione del giudice Nicola Catalano, dimissionario.

COMUNICAZIONI

Richiesta d'autorizzazione ad effettuare il pignoramento cautelare presso l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quale terzo debitore (causa 4-62)

Il 26 febbraio 1962 l'ing. Rolf Huebner e sua moglie Eva nata Gerken, amministratrice di società, residenti a Dortmund ed assistiti dall'avv. Ernest Arendt del foro di Lussemburgo, hanno presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee una richiesta d'autorizzazione ad effettuare il pignoramento cautelare presso l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quale terzo debitore.

I richiedenti hanno formulato le seguenti conclusioni:

«Visto l'art. 1, seconda frase, del Protocollo sui privilegi ed immunità della Comunità,

autorizzarsi i richiedenti, in conformità alle norme del codice di procedura lussemburghese, a procedere presso l'Alta Autorità, quale terzo debitore, al pignoramento cautelare dei crediti di spettanza di Kuhbier Manfred, commerciante, residente a Wuppertal-Barmen, Klingholzberg n. 13, e ciò a copertura del loro credito verso il predetto e sino a concorrenza di DM 60.000,— importo cui il loro avere è provvisoriamente valutato;

provvedersi sulle spese secondo giustizia.»

Nel predetto procedimento la Corte composta dai signori A. M. Donner, Presidente, O. Riese, presidente di Sezione, L. Delvaux, Ch. L. Hammes e R. Rossi, giudici; avvocato generale: M. Lagrange; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato in data 13 marzo 1962 un'ordinanza con cui ha disposto quanto segue:

«Si autorizzano i richiedenti a pignorare cautelativamente presso l'Alta Autorità il credito che vanta nei confronti di questa il prenomato Kuhbier Manfred.»

⁽¹⁾ Vedasi *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 69 del 28 ottobre 1961.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

INFORMAZIONI

**MUTAMENTO INTERVENUTO NELLA COMPOSIZIONE DELLA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'AGRICOLTURA**

Nel corso della XX^a Sessione, tenuta i giorni 28 febbraio e 1° marzo 1962, il Comitato economico e sociale ha designato membro della Sezione specializzata per l'agricoltura il signor Antoine Celen, in sostituzione del signor Renard, membro dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

INFORMAZIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che, per raggiungere gli scopi del Trattato nell'ambito di una politica comune dei trasporti, è necessario istituire una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti,

Considerando che tale procedura concorre a facilitare una stretta collaborazione degli Stati membri e della Commissione per raggiungere gli scopi del Trattato e ad evitare in futuro un'evoluzione divergente delle politiche dei trasporti degli Stati membri,

Considerando che una tale procedura mira altresì ad agevolare l'instaurazione progressiva della politica comune dei trasporti,

Quando uno Stato membro intende adottare, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per vie navigabili, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che possano interferire sostanzialmente nell'attuazione della politica comune dei trasporti, ne avvisa la Commissione in tempo utile e per iscritto e ne informa contemporaneamente gli altri Stati membri.

Articolo 2

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.

2. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.

3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in esame. Tale

consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di trenta giorni nel caso previsto dal paragrafo 4.

4. La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a dieci giorni quando lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.

5. Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine previsto dai paragrafi 1 o 4 oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo nel caso di estrema urgenza che richieda l'intervento immediato dello Stato

membro. In tale caso lo Stato membro ne informa subito la Commissione e la procedura prevista nel presente articolo sarà messa in atto a posteriori nel termine di trenta giorni dalla ricezione di questa informazione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE

COMMISSIONE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 18

relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 15
agli artisti e musicisti

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli articoli 48 e 49,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 57 del 26 agosto 1961, ed in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

Vista la proposta che il Comitato tecnico ha presentato alla Commissione e che è stata portata a conoscenza del Comitato consultivo, in conformità dell'articolo 40 del regolamento n. 15,

Considerando che l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 15 ai lavoratori, artisti e musicisti di professione potrebbe portare a classificare numerose offerte di lavoro, fatte ai suddetti lavoratori nella categoria delle offerte nominative, ai sensi dell'articolo 2 sopra menzionato,

Considerando che non sarebbe rispettato l'obbligo di progressività indicato nel Trattato, se tale categoria di lavoratori venisse a beneficiare, fin dai primi provvedimenti di liberalizzazione, di condizioni di accesso agli impieghi offerti, che non tenessero conto degli aspetti particolari del mercato del lavoro in tale ramo di attività e non fossero in armonia con il livello di liberalizzazione raggiunto per gli altri lavoratori,

Considerando che, per evitare un tale pericolo è sufficiente precisare meglio la nozione di specializzazione per questi lavoratori sulla quale sono fondate le offerte nominative,

Considerando, infine, che tutte le altre disposizioni del regolamento n. 15 possono essere applicate senza speciali modalità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai lavoratori artisti dello spettacolo e musicisti di professione, la cui attività professionale consiste nell'esibirsi durante rappresentazioni pubbliche, o private, date nei luoghi di spettacolo, di audizione o di trattenimento, oppure nel corso di trasmissioni radiofoniche e televisive, di riprese cinematografiche e di incisioni discografiche.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 15, l'autorizzazione di lavoro non viene rilasciata automaticamente ai lavoratori, artisti e musicisti di professione, che la domandano in base alla loro specializzazione, quando la loro retribuzione mensile, indicata nel contratto di lavoro che giustifica la domanda, non raggiunga un valore, pari a 400 unità di conto AME.

Articolo 3

Per il lavoratore che non effettua prestazioni a carattere continuativo, in mancanza di retri-

buzione mensile, si applica la precedente disposizione quando la retribuzione per ogni giornata di prestazione non raggiunga il controvalore di 25 unità di conto AME.

Articolo 4

Le retribuzione versate da due o più datori di lavoro durante lo stesso periodo non sono cumulabili ai fini del calcolo delle retribuzioni minime di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 5

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

INFORMAZIONI

RACCOMANDAZIONI E PARERI

**Raccomandazione della Commissione rivolta agli Stati membri
relativa alla tassazione con un dazio forfettario delle merci oggetto
di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nel bagaglio
personale dei viaggiatori**

A norma dell'articolo 28 del Trattato, il Consiglio ha istituito, con decisione del 6 febbraio 1962, un dazio forfettario «ad valorem» del 10 % applicabile alle merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Trattandosi di un dazio speciale della tariffa doganale comune, il dazio forfettario del 10 % sarà effettivamente, applicato, in linea di massima, soltanto alla fine del periodo transitorio. In considerazione peraltro delle ragioni che stanno alla base della decisione del Consiglio, cioè di semplificare ed accelerare lo sdoganamento delle merci importate nelle condizioni di cui sopra, è auspicabile che gli Stati membri, avvalendosi delle possibilità loro offerte dall'articolo 24 del Trattato, introducano al più presto possibile tale dazio forfettario del 10 %. Il provvedimento avrebbe un effetto psicologico positivo e non presenterebbe inconvenienti sul piano economico.

Trattandosi, peraltro, di dazio della tariffa doganale comune, il dazio forfettario del 10 % può essere applicato soltanto alle merci assoggettabili ai dazi della suddetta tariffa doganale comune oppure, nel periodo transitorio, ai dazi nazionali progressivamente allineati sulla tariffa doganale comune. Ora, i motivi su cui è stata basata la decisione del Consiglio sono altrettanto validi quando si tratta dell'importazione di merci per le quali ricorrono le condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato sulla progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente, tra gli Stati membri. È quindi auspicabile che gli Stati membri istituiscano per tali merci «comunitarie», quando sono importate alle stesse condizioni stabilite dalla citata decisione del Consiglio, un sistema di tassazione analogo a quello previsto dalla decisione di cui sopra nei confronti delle merci «non comunitarie».

Poiché il dazio forfettario applicabile alle merci «non comunitarie» è stato fissato al 10 %, si ravvisa la possibilità di considerare, per le merci «comunitarie», questa stessa aliquota quale «dazio di base», ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, sul quale devono essere operate le successive riduzioni.

Per tali motivi ed ai sensi dell'articolo 155 del Trattato, la Commissione raccomanda agli Stati membri di accogliere le norme sottoindicate tra le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia doganale.

I. Le merci di cui alla decisione del Consiglio in data 6 febbraio 1962 sono soggette dal 1° luglio 1962 al dazio forfettario «ad valorem» del 10 %, istituito dalla succitata decisione.

II. Dalla stessa data, sono soggette ad un dazio forfettario anche le merci per le quali ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato sulla progressiva abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi e delle restrizioni quantitative, nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente, e che vengono importate in condizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 1 della decisione del Consiglio in data 6 febbraio 1962.

Detto dazio forfettario viene fissato e progressivamente abolito considerando come «dazio di base», ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, il dazio del 10 % istituito dalla suindicata decisione del Consiglio. Esso è applicabile alle stesse condizioni previste dall'articolo 2 della decisione di cui sopra.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1962

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

RAPPRESENTANZE E MISSIONI PRESSO LA COMUNITA'**Rappresentanze dei paesi d'oltremare associati**

Il Governo della Repubblica del Niger ha nominato S.E. l'Ambasciatore Georges Condat in qualità di Rappresentante di questo Governo presso la Comunità Economica Europea.

Ai termini di una notificazione del Presidente Hallstein in data 22 marzo 1962, il Consiglio e la Commissione della Comunità Economica Europea hanno preso atto di tale nomina.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Approvazione di investimenti di carattere sociale nelle Repubbliche del Senegal, del Togo, Centrafricana, della Costa d'Avorio e Malgascia

In data 28 febbraio 1962 la Commissione ha approvato, conformemente all'articolo 5, § 1, della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, il finanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo dei seguenti progetti di carattere sociale:

Presentato dalla Repubblica del Senegal:

Progetto n. 11.21.107: Attrezzatura agricola della Casamance (n. di protocollo F/SE/08(a-b-g-h)/59) con stanziamento provvisorio di 434.000.000 franchi CFA (equivalenti a circa 1.758.000 unità di conto).

Presentato dalla Repubblica del Togo:

Progetto n. 11.22.109: Scuola Nazionale d'Agricoltura (n. di protocollo F/TO/22c/60) con stanziamento provvisorio di 156.000.000 franchi CFA (equivalenti a circa 632.000 unità di conto).

Presentato dalla Repubblica Centrafricana:

Progetto n. 11.23.309: Istituto di Studi d'Agronomia (n. di protocollo F/OC/37/61) con stanziamento provvisorio di 305.000.000 franchi CFA (equivalenti a circa 1.236.000 unità di conto).

Presentato dalla Repubblica della Costa d'Avorio:

Progetto n. 11.21.509: Istituto Pasteur (n. di protocollo F/CI/38/60) con stanziamento provvisorio di 260.000.000 franchi CFA (equivalenti a circa 1.053.000 unità di conto).

Presentato dalla Repubblica Malgascia:

Progetto n. 11.24.111: Costruzioni scolastiche (n. di protocollo F/MA/07/58-54 a 59/60-69/60) con stanziamento provvisorio di 254.000.000 franchi CFA (equivalenti a circa 1.029.000 unità di conto).

Approvazione di investimenti economici nella Repubblica del Camerun

In data 7 marzo 1962 la Commissione ha approvato lo stanziamento supplementare di 15.000.000 franchi CFA (equivalenti a circa 61.000 unità di conto) alla realizzazione del

Progetto n. 12.22.205: Sistemazione della pista N'Kolebitye—N'Kolenieng (n. di protocollo F/CA/16/59)

portando così lo stanziamento provvisorio per tale progetto a 187.000.000 franchi CFA (equivalenti a circa 758.000 unità di conto).

Il progetto in questione, che è stato ritenuto approvato dal Consiglio il 14 novembre 1960, è stato oggetto della Convenzione di finanziamento n. 62/F/CA/E/59, firmata il 19 gennaio 1961.

Firma di due Convenzione di finanziamento

In data 9 marzo 1962 è stata firmata la Convenzione di finanziamento n. 120/F/CA-NI-TC/S tra la Comunità Economica Europea e le Repubbliche del Niger, del Camerun e del Ciad. Tale Convenzione comprende il progetto di carattere sociale seguente:

Progetto n. 11.29.101: Campagna contro la peste bovina (n. di protocollo F/CA/36/61-F/NI/58/61-F/TC/16/61)

con stanziamento provvisorio di 486.251.000 franchi CFA, come comunicato nel n. 10 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* in data 10 febbraio 1962.

In data 13 marzo 1962 è stata firmata la Convenzione di finanziamento n. 122/F/MQ/E tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Francese. Tale Convenzione comprende il progetto di carattere economico seguente, da realizzarsi nel Dipartimento della Martinica:

Progetto n. 12.26.301: Strada Le Lamentin—Robert—Trinité (n. di protocollo F/MQ/03/60)

con stanziamento provvisorio di 10.000.000 NF, come comunicato nel n. 14 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* in data 23 febbraio 1962.

Rettifiche al Bando di gara n. 169

Il Bando di Gara n. 169

per una gara indetta dal Territorio delle Comore, pubblicato nel n. 2 della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* (pag. 52) del 15 gennaio 1962,

concernente:

Elettrificazione di Moroni (Grande Comore) e Mutsamudu (Anjouan)

è modificato come segue (modifiche in corsivo):

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire per lettera raccomandata o essere depositate contro ricevuta a: M. le Directeur des Travaux Publics des Comores a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore) non più tardi delle ore 12 locali (9 ora GMT) del giorno *30 aprile 1962*. L'apertura delle offerte avverrà alle ore 15 locali (12 ora GMT) del giorno *30 aprile 1962* a Dzaoudzi-Mayotte (Arcipelago delle Comore).

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

STATI DI PREVISIONE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO 1961 - 1962

(Gli stati di previsione sono stabiliti in franchi belgi)

DECISIONE N. 52-62

della Commissione dei Presidenti prevista dall'articolo 78, n. 3 del
Trattato con cui si autorizza uno storno di credito dello stato di
previsione delle spese amministrative dell'Alta Autorità

La Commissione dei Presidenti delle Istituzioni della Comunità Europea del
Carbone e dell'Acciaio,

Visto l'articolo 78, n. 3 del Trattato

HA DECISO:

di autorizzare l'Alta Autorità ad effettuare, nello stato di previsione delle sue
spese amministrative per l'esercizio finanziario che va dal 1° luglio 1961 al
30 giugno 1962, il seguente storno di crediti:

Dal **CAPITOLO I** — STIPENDI, INDENNITÀ E ONERI
SOCIALI

Articolo 11 — Personale a statuto e personale
ausiliario 5.000.000,—

Al **CAPITOLO III** — SPESE VARIE

Articolo 33 — Contributi vari 5.000.000,—

La presente decisione è stata deliberata ed adottata dalla Commissione a
Lussemburgo il 13 marzo 1962.

Il Presidente della Commissione

A. M. DONNER

Presidente della Corte di Giustizia

**PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO
DELLE COMUNITA EUROPEE**

PUBBLICAZIONI PERIODICHE	Prezzo			
	Ogni numero		Abbonamento annuo 1962	
	Lit.	Fr.b.	Lit.	Fr.b.
Bollettino Generale di Statistiche (serie viola) — tedesco/francese/italiano/olandese; 11 numeri all'anno	620	50,—	6 250	500,—
Informazioni Statistiche (serie arancione) — trimestrale	930	75,—	3 120	250,—
Statistiche Generali — edizione 1961	500	40,—	—	—
Commercio Estero; Statistica Mensile (serie rossa); tedesco/francese; 11 numeri all'anno	620	50,—	6 250	500,—
Commercio Estero; Tavole Analitiche (serie rossa); tedesco/francese; trimestrale in due tomi (import-export); vendita solo per abbonamento . .	—	—	8 750	700,—
Fascicolo annuo: Importazioni	1 250	100,—	—	—
Esportazioni	2 500	200,—	—	—
Commercio Estero dei Paesi e Territori d'Oltremare Associati (serie rossa) — tedesco/francese; trimestrale — vendita solo per abbonamento. Il primo trimestre 1962 uscirà a fine 1962	—	—	8 750	700,—
Carbone ed altre Fonti d'Energia (serie blu notte); tedesco/francese/italiano/olandese; bimestrale .	620	50,—	3 120	250,—
Statistiche dell'Industria (serie blu) — tedesco/francese/italiano/olandese; trimestrale	620	50,—	1 870	150,—
Siderurgia (serie blu) — tedesco/francese/italiano/olandese; bimestrale	620	50,—	3 120	250,—
Prontuario Statistico — Energia (carbone ed altre fonti d'energia) — Siderurgia; annuale; edizione 1960	250	20,—	—	—
Statistiche Sociali (serie gialla) — irregolare	930	75,—	2 500	200,—
Statistica Agraria (serie verde) — tedesco/francese; 4 fascicoli all'anno	620	50,—	1 870	150,—
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE				
Commercio Estero per Paesi 1953-1958 — tedesco/francese/italiano/olandese/inglese	2 500	200,—	—	—
Classificazione Statistica e Tariffale per il Commercio internazionale (CST)	620	50,—	—	—
Nomenclature delle Industrie nelle Comunità Europee (NICE) tedesco/francese/italiano/olandese	620	50,—	—	—

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita indicati nell'ultima pagina della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Per l'Inghilterra e Commonwealth britannico le ordinazioni devono essere indirizzate a: «H. M. Stationery Office», P.O. Box 569 — London S.E. 1.